

Circolare 01/2023
Legge di Bilancio 2023

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 197 del 29.12.2022 cd. "Legge di Bilancio 2023" in vigore dal 01.01.2023. Analizziamo qui di seguito gli aspetti principali riferiti al mondo del lavoro, (abbiamo omesso alcune novità di carattere estremamente tecnico e rilevante unicamente per aziende in particolari situazioni occupazionali).

Esonero contributivo Lavoratori Dipendenti

Al fine di ridurre il cuneo fiscale (differenza fra costo aziendale e netto percepito dal lavoratore dipendente), con conseguente aumento del netto in busta percepito dai lavoratori è prorogato per il 2023, seppur con alcune differenze migliorative, l'esonero parziale sull'aliquota previdenziale trattenuta ai lavoratori in busta paga. Nella tabella sottostante le caratteristiche dell'esonero.

| Imponibile previdenziale mensile | | Riduzione Aliquota | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Limite Reddito DA | Limite Reddito A | Anno 2022 fino a 30/06 | Anno 2022 dal 01/07 | Anno 2023 |
| 0 | € 1.923,00 | 0,80% | 2% | 3% |
| € 1.923,01 | € 2.692,00 | 0,80% | 2% | 2% |
| € 2.692,01 | € 99.999.999,00 | 0% | 0% | 0% |

Alla luce di questa nuova formulazione, raffrontando i netti in busta del secondo semestre 2022 rispetto all'anno 2023:

- o nulla cambia per i redditi mensili lordi superiori ad € 2.692,01
- o nulla cambia per i redditi mensili lordi compresi fra € 1.923,01 ed € 2.692,00
- o aumento di circa € 16,00 mensili per i redditi mensili lordi fino a € 1.923,00. Il vantaggio si riduce proporzionalmente con la riduzione del reddito (ad esempio part-time)

Per la piena operatività dell'esonero si dovranno attendere le istruzioni dell'Inps

Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che **nel corso dell'anno 2023** assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti percettori del reddito di cittadinanza. I Datori di Lavoro potranno fruire di un esonero totale (con un tetto massimo pari ad € 8.000,00) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L'agevolazione ha la durata di **12 mesi**.

L'incentivo sarà fruibile solo in seguito ad autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea

Incentivi assunzione giovani under 36 e donne svantaggiate

Sono state inoltre riproposte due agevolazioni contributive di particolare interesse e convenienza, già valide nel periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2022, per l'assunzione di giovani con età inferiore ai 36 anni e di donne cd. "svantaggiate", in entrambi i casi infatti l'agevolazione contributiva previgente era pari al 50% di quanto versato dal datore di lavoro mentre ora è stata innalzata al 100%.

Incentivo Under 36 (L'incentivo sarà fruibile solo in seguito ad autorizzazione delle Commissione Europea)

In caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore già assunto a tempo determinato spetta al datore di lavoro un esonero integrale, nel limite massimo di € 8.000,00 annui per ogni dipendente, dal pagamento dei contributi INPS per un periodo pari a 36 mesi, (48 mesi per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Le **condizioni di fruizione** sono le seguenti:

- Il lavoratore/lavoratrice non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età. E' quindi valido per tutti i lavoratori con una età fino a 35 anni e 364 giorni
- Il lavoratore/lavoratrice non deve mai aver lavorato a tempo indeterminato nella propria carriera lavorativa presso qualsiasi datore di lavoro
- L'Azienda non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti all'assunzione e non dovrà procedere nei 9 mesi successivi a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo cd. **GMO ***, (calo di fatturato, soppressione del posto etc. etc.)
- L'Azienda deve essere in possesso del DURC e deve rispettare integralmente i Contratti Collettivi applicabili

| Pratica | Agevolazione | Durata | Condizioni Dipendente | Condizioni Azienda |
|---|---|---|--|---|
| 1. Assunzione a tempo indeterminato anche part-time 2. Conversione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato anche part-time | Esonero dal pagamento dei contributi INPS, nel limite massimo di € 6.000,00 annui proporzionati all'orario di lavoro in caso di part-time | <u>36 mesi</u> dalla data di assunzione <u>48 mesi</u> per le aziende ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna | 1. Età fino a 35 anni e 364 giorni 2. non aver mai lavorato per chicchessia con contratto a tempo indeterminato | 1. Non aver licenziato nei 6 mesi precedenti per GMO * 2. divieto di licenziamento per GMO * nei 9 mesi successivi 3. possesso del DURC 4. rispetto integrale dei Contratti Collettivi |

Il nostro Studio, entro la fine del mese di Gennaio, invierà a tutti i clienti l'elenco dei dipendenti già in forza alla Vostra Azienda e che, se trasformati a tempo indeterminato, daranno diritto a fruire dell'esonero contributivo.

Incentivo Donne Svantaggiate (L'incentivo sarà fruibile solo in seguito ad autorizzazione della Commissione Europea)

Per l'anno 2023, modificando una precedente previsione normativa contenuta nella cd. "Legge Fornero", viene aumentato al 100% (in precedenza 50%) lo sgravio contributivo spettante sia per le assunzioni a tempo determinato (durata 12 mesi) sia per le assunzioni a tempo indeterminato (durata 18 mesi) di donne considerate "svantaggiate".

| Pratica | Durata | Agevolazione | Condizioni Dipendente | Condizioni Azienda |
|---|---|---|---|---|
| 1. Assunzione a tempo indeterminato anche part-time | 18 mesi dalla data di assunzione | Esonero dal pagamento dei contributi INPS, nel limite massimo di € 8.000,00 annui proporzionati all'orario di lavoro in caso di part-time | 1. Donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi (necessaria iscrizione al Centro per l'Impiego) 2. Donna di qualsiasi età priva di un impiego regolarmente retribuito nei 24 mesi precedenti l'assunzione, (6 mesi se residenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)* 3. Donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono attività in settori con tasso di disparità uomo donna superiore al 25% , (stabiliti da apposite decreto) | 1. Possesso del DURC 2. rispetto integrale dei Contratti Collettivi 3. L'assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei lavoratori nei 12 mesi precedenti l'assunzione |
| 2. Assunzione a tempo determinato anche part-time | 12 mesi dalla data di assunzione. Ulteriori 6 mesi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato | | | |
| 3. Trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato anche part-time | 18 mesi dalla data di assunzione | | | |

***Attenzione:** si considera "priva di impiego regolarmente retribuito" qualora nei 24 mesi precedenti l'assunzione non siano presenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito prodotto superiore ad € 8.000,00 o rapporti di lavoro autonomo con reddito prodotto superiore ad € 4.800,00". Non è quindi necessario che la lavoratrice sia stata disoccupata nei 24 mesi precedenti l'assunzione.

Il nostro Studio, entro la fine del mese di Gennaio, invierà a tutti i Clienti l'elenco dei dipendenti in forza che, se trasformati a tempo indeterminato, daranno diritto a fruire dell'esonero contributivo.

Modifica alla disciplina delle prestazioni occasionali ex-voucher

Nell'anno 2017 i cosiddetti voucher lavoro furono sostituiti dai CpO "Contratti di prestazione occasionale", (si veda nostra circolare " i nuovi voucher per le aziende" reperibile al seguente Link <http://www.studioarmandarossi.it/comunicazioni/legge-di-bilancio---gennaio-2023-31>), che potevano essere attivati ed utilizzati solo in presenza di fissati limiti numerici di dipendenti in forza e limiti economici di erogazioni.

Per ampliare la platea di possibili fruitori vengono ritoccati, in aumento, tutti i limiti previgenti. Qui di seguito la tabella:

| Regola | Fino al 31/12/2022 | Dal 01/01/2023 |
|--|--------------------|----------------|
| Compenso massimo per il lavoratore | € 2.500,00 | € 5.000,00 |
| Compensi massimi erogabili per ogni azienda | € 5.000,00 | € 10.000,00 |
| Nr. massimo di dipendenti aziendali a tempo indeterminato per poter ricorrere alle prestazioni occasionali | 5 | 10 |

Varie

Detassazione delle mance: le mance corrisposte a favore dei lavoratori dipendenti del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti devono essere assoggettate a tassazione pari al 5%. Sono esenti da contribuzione INPS, INAIL e TFR.

Riduzione dell'imposta sui premi: i premi di produttività erogati nell'anno 2023 in forza a contratti aziendali di secondo livello stipulati con le OOSS saranno assoggettati, entro il limite di € 3.000,00 e per i lavoratori con reddito inferiore ad € 80.000,00, ad una imposta sostitutiva del 5% in luogo del 10% previsto fino al 2022.

Proroga lavoro agile: viene prorogato a tutto il 31.03.2023 il lavoro agile cd. "smart working" per i lavoratori fragili ovvero affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022 (ad esempio: marcata compromissione del sistema immunitario - pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità -)

Assegno unico universale: vengono rese stabili alcune maggiorazioni prima previste per il solo anno 2022. Le maggiorazioni sono riferite a figli disabili, (€ 105, € 95 o € 85 mensili a seconda della disabilità) e a nuclei con più di 4 figli a carico (€ 120,00). Viene altresì introdotto un aumento pari al 50% per i figli di età inferiore ad un anno ovvero inferiore a 3 anni in caso di ISEE pari o inferiore a € 40.000,00 e contemporanea presenza di tre figli

Congedo parentale: viene elevato l'importo erogato da INPS all'80% della retribuzione, (prima 30%), limitatamente ad un mese di congedo parentale da fruirsi entro il sesto anno di vita del bambino.